



Recchia Pier
Fausto
07.06.2022
12:19:23
GMT+01:00

CONVENZIONE

tra

il **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** del Ministero dell'Interno (di seguito denominato anche "*Ente affidante*"), con sede legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1, in persona del Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega

e

la Società **Difesa Servizi S.p.A.** (di seguito denominata anche "*Società affidataria*"), con sede in Roma, via Flaminia n. 335, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Avv. Fausto RECCHIA,

- denominate "*Parti*" ove richiamate congiuntamente -

per la stipula mediante apposizione disgiunta di firma digitale, della presente Convenzione relativa alla valorizzazione, promozione e gestione economica dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, nonché dell'immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come risultano individuati con decreto del Ministro dell'interno n. 215 del 19 settembre 2017 "*Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi*".



Le *Parti* contraenti, come sopra rappresentate,

PREMESSO CHE

- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, la *Società affidataria* è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa ed è costituita anche ai fini dell'acquisizione di risorse attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi;
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", la *Società affidataria* effettua oltre l'80 per cento delle attività nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall'Amministrazione della Difesa;
- il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha adottato, in data 28 gennaio 2022, il Decreto Ministeriale recante "*Approvazione dello Statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.*", il cui articolo 4, comma 5, stabilisce che la Società possa svolgere le attività ed i servizi ad essa attribuiti su richiesta o su proposta di altri enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, nonché di enti *no-profit* e di soggetti privati;
- ai sensi dell'articolo 192 del nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la Società Difesa Servizi S.p.A. è iscritta nell'albo tenuto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), come società *inhouse* del Ministero della difesa;



- la *Società affidataria*, in data 27 agosto 2021, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di servizio che disciplina, tra l'altro, l'indicazione delle procedure, delle modalità e dei criteri in base ai quali sono stabiliti, in ambito Difesa, i rapporti finanziari con la società Difesa Servizi S.p.A.;
- in data 22 aprile 2022 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, per la valorizzazione e la promozione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che costituisce il presupposto per la stipula di una successiva Convenzione tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la società Difesa Servizi S.p.A., finalizzata alla definizione degli aspetti di dettaglio connessi alla concreta valorizzazione, promozione, utilizzazione e gestione economica dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse e Allegato

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione, limitatamente alle classi merceologiche che saranno successivamente individuate tra le Parti, disciplina i rapporti tra l'*Ente affidante* e la *Società affidataria*, relativi alla valorizzazione, promozione, utilizzazione e gestione economica dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo di cui all'Allegato 1, nonchè dell'immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Resta escluso dall'ambito di applicazione di cui al comma precedente, l'utilizzo diretto da parte dell'*Ente affidante*, per le proprie attività istituzionali e per fini promozionali e di comunicazione, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
3. La presente Convenzione disciplina altresì le modalità di versamento degli incassi relativi alle descritte attività di valorizzazione e promozione, nonchè i compiti che le Parti devono svolgere per garantire la realizzazione di dette attività e assicurare la gestione economica dei servizi prestati. A tal fine, si individua nell'istituto della "*concessione onerosa della licenza d'uso temporaneo*" lo strumento giuridico per l'espletamento delle ripetute attività di valorizzazione e promozione, prevedendo altresì l'autorizzazione alla stipula dei relativi atti e contratti con soggetti terzi da parte della *Società affidataria*.



Art. 3

Obblighi dell'Ente Affidante

1. L'Ente affidante concede, in via esclusiva, alla Società affidataria, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 – per la durata stabilita nell'articolo 9 della presente Convenzione – l'autorizzazione alla concessione in licenza, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30/2005, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, nonché dell'immagine, di cui al precedente articolo 2, al fine della valorizzazione degli stessi e della fatturazione dei corrispondenti introiti.
2. L'Ente affidante ha la facoltà di presentare alla Società affidataria, proprie proposte di valorizzazione, sulla scorta delle richieste ad esso pervenute da parte di soggetti terzi propostisi nei diversi settori merceologici oggetto di valorizzazione.

Art. 4

Obblighi della Società affidataria

1. La Società affidataria si impegna a:
 - a. ricercare le soluzioni organizzative e le procedure più idonee ad incrementare il valore e la redditività dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi e dell'immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al precedente articolo 2, ivi compreso l'eventuale ricorso, previo assenso dell'Ente affidante, a figure di intermediazione commerciale – Licenziatario Generale e/o Intermediario Commerciale



– in funzione di *broker*;

- b. individuare, d'intesa con le strutture organizzative dell'*Ente affidante* di cui al successivo articolo 5, i settori merceologici – tratti dalla vigente classificazione di Nizza – dei beni e dei servizi proposti per la valorizzazione, con divieto di concedere in uso a terzi i marchi e/o l'immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per finalità di natura politica, sindacale o, comunque, vietate dalle norme vigenti;
- c. ricercare sul mercato idonei soggetti terzi ai quali concedere le licenze commerciali nelle categorie merceologiche di interesse, al fine di assicurare modalità di valorizzazione dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi e dell'immagine dell'*Ente affidante* efficaci, efficienti e non lesive del prestigio, della notorietà, del patrimonio di valori storici e culturali di cui godono i citati beni immateriali;
- d. verificare che i soggetti terzi richiedenti le licenze commerciali in concessione, abbiano una struttura societaria complessiva (patrimonio, mezzi e strumenti, canali di distribuzione, *manpower*, professionalità specifiche, *expertise* nel settore richiesto o in settori simili) adeguata ed idonea ad accostare il loro nome con quello del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché a gestire i beni immateriali, senza che ne derivi alcuna lesione all'immagine dell'*Ente affidante* e siano in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e. richiedere alle strutture organizzative dell'*Ente affidante* di cui al successivo articolo 5, il preventivo assenso, vincolante, sulle concessioni delle licenze commerciali a soggetti terzi, individuati a seguito delle



- ricerche di cui alla lettera c) del presente articolo;
- f. dare immediata informazione alle strutture organizzative dell'*Ente affidante* di ogni elemento o accadimento ritenuto rilevante o che possa, comunque, arrecare pregiudizio all'immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - g. mantenere aggiornate le strutture organizzative dell'*Ente affidante* su tutte le situazioni di interesse che riguardino i soggetti terzi licenziatari, in relazione a quanto abbia diretto o indiretto riferimento alla presente Convenzione;
 - h. verificare il rispetto, da parte dei soggetti terzi licenziatari, delle condizioni e dei limiti di utilizzo dei beni immateriali in parola;
 - i. effettuare controlli e verifiche o prevedere meccanismi idonei ad accertare la corretta contabilizzazione delle somme versate da parte dei soggetti terzi licenziatari;
 - j. disciplinare gli effetti dei contratti di concessione licenze, ivi compreso lo smaltimento o la gestione di eventuali rimanenze di produzione, nei casi di scadenza contrattuale o di risoluzione del rapporto con i soggetti terzi licenziatari;
 - k. prevedere, nei contratti di concessione di licenza stipulati, agevolazioni o sconti a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per gli acquisti rivolti al soddisfacimento delle esigenze istituzionali. Tali agevolazioni o sconti dovranno intendersi stabiliti nella misura del 40% (quaranta per cento), al netto dell'IVA, da applicarsi al listino dei prezzi al pubblico vigenti al momento dell'acquisto dei



prodotti. In casi particolari, per i quali la suddetta percentuale risulti non applicabile, in ragione della specificità del singolo contratto o prodotto, si procederà, comunque, ad individuare, d'intesa con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, un congruo sconto. Le agevolazioni di cui sopra dovranno essere applicate su tutti i prodotti licenziati e commercializzati, ivi compresi quelli riferiti alle ultime collezioni, o edizioni, o servizi correnti. La *Società affidataria* si impegna affinché tale previsione costituisca elemento indispensabile per la sottoscrizione del contratto di concessione/licenza con il soggetto terzo richiedente;

- l. inviare all'*Ente affidante* copia di tutti i contratti di licenza sottoscritti;
- m. inserire nei contratti di licenza d'uso dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, che stipulerà con i terzi aggiudicatari, la clausola di divieto di cessione, a qualsiasi titolo, pena la risoluzione di diritto del contratto, salva l'ipotesi in cui tale possibilità sia espressamente consentita, di volta in volta, da una preventiva autorizzazione rilasciata al cedente dalla stessa *Società affidataria* per conto dell'*Ente affidante*.

Art. 5

Struttura organizzativa dell'Ente affidante

1. L'*Ente affidante*, per tutto ciò che discende dalla presente Convenzione, individua, quali strutture di riferimento legittimate a fornire alla *Società affidataria* il supporto e i pareri necessari all'attuazione della Convenzione



medesima:

- la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, competente per le attività di gestione dei simboli, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 19 settembre 2018, n. 215, per gli aspetti contrattuali;
 - la Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale per tutti gli altri aspetti legali di carattere generale;
 - il Gabinetto del Capo Dipartimento e l'Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per gli aspetti relativi alla comunicazione istituzionale, alla proprietà industriale ed intellettuale, alla valorizzazione dei beni immateriali e dell'immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, per i successivi atti esecutivi di competenza relativi alla gestione dei flussi finanziari.
2. Qualsiasi variazione nella individuazione delle articolazioni competenti, anche discendente da modifiche ordinamentali, sarà comunicata a cura dell'*Ente affidante*.

Art. 6

Esecuzione

1. Con riferimento all'attività di valorizzazione, sotto il profilo esecutivo e procedurale, la *Società affidataria* si impegna a:
 - a. predisporre per l'*Ente affidante* una situazione semestrale di dettaglio relativa allo stato degli incassi riferiti a ciascun contratto di licenza nonché delle spese e/o dei costi di cui al successivo comma 2, effettivamente



- sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse ai predetti incassi;
- b. assicurare la gestione contabile e fiscale delle somme incassate, in aderenza alla normativa di riferimento in vigore ed in coerenza con quanta indicato alla successiva lettera c;
 - c. versare, con cadenza semestrale, quanto previsto sul capo XIV capitolo 2439 articolo 41 “Entrate derivanti dalla concessione in uso temporaneo a terzi delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da riassegnare al Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” (codice IBAN: IT14S0100003245348014243941);
 - d. inviare la documentazione relativa al pagamento effettuato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie unitamente ad un report che evidenzi le somme fatturate dal licenziatario a seguito della concessione dell'utilizzo del marchio.
2. La *Società affidataria*, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 4 “*Rimborso spese*” dell’Accordo in premessa e in analogia a quanto stabilito dal Contratto di servizio stipulato tra lo Stato Maggiore della Difesa, il Segretariato Generale della Difesa e Difesa Servizi S.p.A, avrà diritto al ristoro delle spese e/o dei costi effettivamente sostenuti in ragione delle attività svolte quali, a titolo esemplificativo, i costi del personale, delle gare, delle attrezzature e dei locali, da commisurarsi, fino a concorrenza del valore, su base annua, delle somme dalla stessa versate e introitate dall’*Ente*



affidante, qualora queste ultime risultino inferiori ai costi, come sarà meglio precisato con successivo scambio di note tra le Parti.

Art. 7

Modifiche ed integrazioni alla Convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono possibili in ogni momento della vigenza. Tali modifiche saranno formalizzate tra le Parti mediante sottoscrizione di atti aggiuntivi.
2. Le integrazioni alla presente Convenzione, con particolare riferimento ai nuovi eventuali beni immateriali che dovessero rientrare in ipotesi di valorizzazione in tempi successivi alla sottoscrizione della presente, saranno attuabili mediante comunicazione scritta tra le Parti contraenti.

Art. 8

Tutela della proprietà industriale ed intellettuale

1. La *Società Affidataria* si impegna a porre in essere - d'intesa con le articolazioni dell'*Ente affidante* individuate al precedente articolo 5 - ogni azione diretta alla tutela legale, anche preventiva, della proprietà industriale ed intellettuale dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, nonchè dell'immagine oggetto della presente Convenzione, limitatamente alle classi merceologiche oggetto di valorizzazione, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, comprese le autorizzazioni sulle procedure relative ai depositi, alle registrazioni, alle opposizioni amministrative, alla redazione di memorie



difensive, al rilascio dei certificati, alla pubblicazione degli stessi.

2. Le citate azioni legali saranno condotte direttamente dalla *Società affidataria*, per il tramite dei propri uffici, ovvero, qualora non sia possibile, attraverso il ricorso a professionisti esterni, previo nulla osta dell'*Ente affidante*, che comunicherà alla *Società affidataria* la necessità di adottare il relativo impegno di spesa, nei confronti dello Studio legale congiuntamente individuato. Gli oneri connessi e derivanti da tali attività saranno detratti a monte dalla *Società affidataria* ed imputati quali costi di funzionamento della presente Convenzione.
3. Per tutte le altre attività che dovessero riguardare le azioni di vigilanza e di sorveglianza dei beni immateriali oggetto della presente Convenzione – vale a dire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti i fermi doganali a scopo di verifica, le perizie merceologiche di autenticità dei prodotti, le pratiche per sequestro merci e per la loro distruzione – la *Società affidataria* si impegna a formalizzare o a far formalizzare, nei contratti di concessione discendenti, che le stesse saranno a carico esclusivo del soggetto terzo licenziatario o, nel caso di individuazione della figura del Licenziatario Generale e/o Intermediario Commerciale (*broker*), a carico di quest'ultimo.

Art. 9

Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione avrà naturale scadenza al 31 dicembre del quinto anno dalla sottoscrizione, ferma restando la possibilità di proroga di cui al



- successivo comma 2.
2. Le Parti, di comune accordo, si riservano la facoltà di promuovere il rinnovo della presente Convenzione, previa positiva valutazione della permanenza dell'interesse reciproco, con nota scritta, da comunicare entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 1.
 3. Per la validità e per l'efficacia della presente Convenzione si rimanda a quanto espressamente previsto al successivo articolo 13.

Art. 10

Manleva

La *Società affidataria* si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'*Ente affidante* da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento alla presente Convenzione, nonché a manlevare l'*Ente affidante* da ogni responsabilità fiscale e/o tributaria che dovesse insorgere a seguito dell'esecuzione dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, le Parti convengono di rimettere la questione al giudizio definitivo e inappellabile di una Commissione, appositamente nominata, d'intesa, dai Ministri dell'interno e della difesa, composta da tre membri, di



cui uno designato dall'*Ente affidante*, uno dalla *Società affidataria* ed un soggetto terzo, preferibilmente scelto tra i Consiglieri di Stato o della Corte dei conti. Alla predetta commissione non sono riconosciuti compensi o rimborsi spese aggiuntivi per l'attività svolta.

2. Nelle more che tali controversie vengano definite nelle forme previste dal precedente comma, la Convenzione dovrà essere regolarmente eseguita dalle Parti senza che le reciproche obbligazioni possano essere differite, sospese o interrotte.

Art. 12

Clausola di salvaguardia

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, per sopravvenute inderogabili esigenze istituzionali, incompatibili con le attività di gestione economica in corso e verificata congiuntamente tra le Parti l'impossibilità di riorganizzare, anche temporaneamente, l'attività di gestione economica in modo da renderla compatibile con le sopravvenute esigenze istituzionali, l'*Ente affidante* si riserva la facoltà di recedere dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, con effetto anche su prestazioni in corso di esecuzione, restando preclusa alla controparte ogni possibile forma o richiesta risarcitoria e/o indennitaria.
2. Qualora si verifichi una mutazione della situazione di fatto non prevedibile all'atto della stipula della presente Convenzione, ovvero in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'*Ente affidante* può revocare, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il mandato oggetto della



presente Convenzione.

3. A fronte della revoca del mandato, l'*Ente affidante* riconoscerà alla *Società affidataria* un indennizzo, parametrato al solo danno emergente, da considerarsi compensativo di ogni forma di pregiudizio derivato, alla Società stessa, per effetto della predetta revoca.
4. L'indennizzo sarà comunque corrisposto nei limiti degli introiti di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.
5. L'*Ente affidante* si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'esecuzione della presente Convenzione, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dandone tempestiva comunicazione alla *Società affidataria*, senza che alcuna pretesa indennitaria e/o risarcitoria possa essere avanzata dalla controparte in relazione alla sospensione. La sospensione non può, in ogni caso, avere durata superiore ai diciotto mesi.
6. Le Parti convengono che la *Società affidataria* non sarà responsabile per la mancata attuazione della presente Convenzione, qualora ciò dipenda da fattori non direttamente dipendenti dalla volontà della stessa.

Art. 13

Validità ed efficacia della Convenzione

1. La presente Convenzione obbliga le Parti sin dal momento della sua sottoscrizione ed acquista efficacia dalla data della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli Organi che ne effettuano il controllo preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile.
2. Resta fermo che, dal momento dell'invio della Convenzione agli Organi di



controllo competenti, l'*Ente affidante* consentirà alla *Società affidataria* l'espletamento delle attività propedeutiche e preparatorie necessarie a dare continuità ed esecuzione alla Convenzione medesima, una volta acquisiti gli esiti dei controlli di cui sopra.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione, le parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;



- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico Regolamentare dell'Ordinamento Militare) e successive modifiche e integrazioni;
- i decreti, gli atti e le linee guida costituenti il complessivo sistema attuativo del decreto legislativo 50/2016, ove non diversamente disposto o derogato dalla disciplina relativa agli appalti della Difesa;
- Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2022 (approvazione dello Statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.).

La presente Convenzione, giusto il combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, lett. a) e c), del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82, è sottoscritta dalle Parti con firma digitale.



Laura Lega
Ministero
dell'Interno
07.06.2022
16:14:11
GMT+00:00

